



Tribunale di Milano
Sezione II civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Irene Lupo

Presidente

Dott. Federico Rolfi

Giudice relatore

Dott. Sergio Rossetti

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 12/2018 R.G. C.P. proposto

DA

[omissis - IL CASO.it]

presso lo studio dell'avv.

Antonio Tavella

RICORRENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2018 l'impresa [omissis - IL CASO.it] ha proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo "con riserva" ex art. 161, comma VI, L.F.

Concesso – con decreto in data 8 febbraio 2018 - da questo Tribunale termine sino al 9 aprile 2018 per il deposito della domanda definitiva, il termine stesso è stato successivamente prorogato sino al giorno 8 giugno 2018, con decreto del Tribunale in data 29 marzo 2018.

In data 8 giugno 2018 la proponente ha depositato il piano e proposta definitiva, ma contestualmente essa ha provveduto al deposito di altre due istanze con cui:

- 1) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 161, comma VII è stata chiesta l'autorizzazione:
 - a) a procedere alla risoluzione consensuale e senza oneri a carico della Società del contratto di sub-locazione in essere con [omissis - IL CASO.it], relativo al punto vendita di Saronno;
 - b) a procedere, in piena osservanza delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali, con il licenziamento di n. 148 dipendenti, e dare esecuzione ad ogni formalità e adempimento connesso e/o conseguente;
- 2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169-bis L.F. - salvo il riconoscimento dell'indennizzo - a sciogliere i contratti di affitto di ramo di azienda o locazione in essere tra la proponente e, rispettivamente, [omissis - IL CASO.it]

Con precedente istanza del 31 maggio 2018, la proponente aveva chiesto che il Tribunale, ai sensi dell'art. 161, comma VII, L.F. concedesse l'autorizzazione a:

- a) stipulare con [omissis - IL CASO.it] in esecuzione del Contratto Preliminare, il Contratto Definitivo di affitto di ramo di azienda in Bussolengo;
 - b) dare integrale esecuzione al Contratto Definitivo ai termini e alle condizioni ivi contenute;
- nonché – nell'ambito di tale contratto -
- c) prevedere la sostituzione della garanzia fideiussoria menzionata dal Contratto Preliminare "con una garanzia alternativa (quale, a titolo esemplificativo e non





esaustivo, la costituzione del Deposito Cauzionale Sostitutivo sino ad un importo pari a Euro 120.328,60)”;

- d) sostenere costi di allestimento del negozio oggetto di Contratto Definitivo nella misura massima determinata prudenzialmente in euro 200.000,

Su tutte le istanze in questione è stato acquisito rituale parere del Commissario Giudiziale – in tutti i casi favorevole – mentre con riferimento all’istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti in essere con terzi si è proceduto alla regolare instaurazione del contraddittorio con le controparti.

Di esse solo la ^[omissis - IL CASO.it] ha depositato memoria, contestando la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 169-bis L.F.

Dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall’art. 160 l. fall., e in particolare:

- la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto presenta i requisiti di cui all’art. 1 L.F. come desumibile dalla lettura dei bilanci di esercizio prodotti come Allegato III;
- si trova in una situazione di crisi, se non insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente nella pagg. 12 segg. del ricorso, e riconducibile sia in generale alla forte concorrenza di operatori di vendita *on-line* (che hanno posto in crisi tutto il settore della vendita al dettaglio di elettronica ed elettrodomestici), sia, nello specifico dalla ritardata approvazione del bilancio 2016 che, provocando un taglio delle assicurazioni sui crediti commerciali, ha defalcato la capacità di approvvigionamento di nuovi prodotti da parte della ricorrente.

La documentazione di rito prevista dall’art. 161 l. fall. prodotta a corredo dell’istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell’ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale.

In particolare:

- a) il ricorso è stato debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente;
- b) il ricorso contiene una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa alla data del 4 febbraio 2018 (Allegato V.1);
- c) sono stati prodotti uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco dei creditori;

La proposta concordataria e la documentazione sono accompagnate dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che ha motivatamente dato atto della veridicità dei dati contabili e della fattibilità dello stesso.

Lo stesso professionista ha redatto relazione ex art. 160, comma II, L.F. relativa alla parziale degradazione al chirografo di alcuni crediti privilegiati.

La società ricorrente ha basato la propria proposta di concordato su un piano in continuità prevalentemente diretta, ma in parte indiretta, con massiccia chiusura dei punti vendita che sono rivelati meno redditizi (contribuendo al maturarsi della crisi) e liquidazione di un *asset* immobiliare non strategico.

L’articolazione di massima del piano è così descritta a pag. 5 del parere preliminare del Commissario Giudiziale:

1. sulla prosecuzione diretta dell’attività commerciale relativa a n. 11 punti di vendita;
2. sulla prosecuzione indiretta dell’attività commerciale per n. 5 punti di vendita per cui esiste un’offerta irrevocabile di acquisto valida fino al 31.08.2018 e per cui dovrà essere prevista la procedura competitiva ai sensi dell’art. 163 bis L.F. ;





3. sulla chiusura dei restanti n. 12 punti vendita e alla dismissione del polo logistico di Castel d'Azzano (VR) con il conseguenziale licenziamento di n. 148 lavoratori dipendenti;
4. sul realizzo dell'immobile di proprietà sito in Castel D'Azzano (VR)

Sul piano imprenditoriale, la ricorrente conta (pag. 20 del ricorso) di procedere anche a: 1) azioni di rilancio commerciale; 2) ottimizzazione dei costi di struttura relativi alla sede amministrativa e logistica (entrambi descritti nel piano Allegato VI.1)

La durata del piano è indicata complessivamente in cinque anni postulando che l'omologa avvenga all'inizio dell'anno 2019.

Il fabbisogno concordatario viene sintetizzato nella tabella a pag. 44 della proposta

PASSIVO	Prededuzione	Privilegiati			Chirografari	Continuità	TOTALE
		Privilegio 2758, co. 2 capiente	Altri privilegi	Ipotecario			
Spese di giustizia pre-concordato	- 21.840						- 21.840
Spese di giustizia concordato	- 778.709						- 778.709
Imposta di registro omologazione	- 200						- 200
Consulenti	- 1.143.680						- 1.143.680
PREDEDUZIONI	- 1.944.429						- 1.944.429
Debiti tributari	-	-	- 1.050.044	- 319.985,15	-	-	- 1.370.029
Debiti verso istituti di previdenza	-	-	- 198.354	-	-	-	- 198.354
Debiti verso banche	-	-	-	- 1.595.110	- 35.179.700	-	- 36.774.811
Debiti verso fornitori	-	- 852.985	- 218.596	-	- 37.652.240	-	- 38.723.821
TFR e altri debiti dipendenti	-	-	- 1.036.082	-	-	- 1.419.423	- 2.455.505
Altri debiti	-	-	- 36.595	-	- 66.175	-	- 102.770
Ratei e risconti passivi	-	-	- 2.272	-	- 49.554	- 7.649	- 59.475
Fondo interessi su privilegio	-	- 5.118	- 15.252	- 34.472	-	-	- 54.841
TOTALE		- 858.103	- 2.557.195	- 1.949.567	- 72.947.669	- 1.427.071	- 79.739.605
Fondo privilegiato - Pendenze in commissione Tributaria			- 78.355				- 78.355
Fondo contingency - Indennizzo chiusura PV					- 738.750		- 738.750
TOTALE PASSIVO CONCORDATARIO	- 1.944.429	- 858.103	- 2.635.550	- 1.949.567	- 73.686.419	- 1.427.071	- 82.501.139

Il piano prevede il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- pagamento integrale dei creditori prededucibili al 30esimo giorno dall'omologa oltre il pagamento regolare di tutte le obbligazioni prededucibili che sorgeranno;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa, fatta eccezione dei creditori muniti di privilegio i cui crediti sono stati declassati al chirografo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160, secondo comma, L.F. (pari ad € 5.801.257,51)¹;
- (nello specifico) pagamento integrale del credito ipotecario, vantato dal Banco di Desio sull'immobile in Castel D'Azzano, con la cessione dell'immobile prevista entro il 31 dicembre 2023

¹ Nella relazione ex art. 160, comma II, L.F., il professionista incaricato conclude:

Ai fini e per gli effetti dell'art. 160, comma 2, L.F. Il sottoscritto perito stimatore può attestare che:

- l'ammontare del credito Iva di rivalsa risultante dalla contabilità di [redacted] alla data del 04.02.2018 è pari ad € 6.654.242,48;

- tale credito gode del privilegio generale mobiliare ex art. 2758, co. 2, ce, ai sensi del quale "Egual privilegio hanno i crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio", privilegio collocato al n. 7 dell'art. 2778, c.c.;

- l'Iva di rivalsa afferisce a (i) prestazioni di servizi (€ 1028.626,34.) e (ii) forniture di beni "rimanenze" (€ 5.601.158,00) e (iii) beni "strumentali" (€ 23.277,30); (iv) beni generali (€ 1.180,84).

- il credito per Iva di rivalsa afferente le fattispecie sub (i) non ha ragione, nell'ambito del concordato preventivo di Galimberti, di essere soddisfatto in via privilegiata in quanto:

a) relativamente alla fattispecie sub (i), trattasi di servizi che hanno esaurito la funzione già prima del 04.02.2018, ovvero non è risultato possibile l'identificazione del bene al quale il servizio si riferisce;

relativamente alla fattispecie sub (ii), è risultato possibile l'identificazione del bene che ha formato oggetto della cessione, ciò in ragione delle caratteristiche e tipologie di beni stessi;

il credito per Iva di rivalsa afferente la fattispecie sub (iii) non può essere degradato a chirografo in quanto originato da cessioni di beni presenti in azienda "teoricamente" identificabili.





d) Pagamento della percentuale del 13% in favore dei chirografari NON SUDDIVISI IN CLASSI con i seguenti tempi:

- 20% del credito stralciato entro il 31 dicembre 2020
- 20% del credito stralciato entro il 31 dicembre 2021
- 20% del credito stralciato entro il 31 dicembre 2022
- 40% del credito stralciato entro il 31 dicembre 2023

Il tutto sintetizzabile nella seguente tabella riportata a pag. 73 della proposta:

Pagamento creditori									
Pagamento rate entro fine anno	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale Rimborsi	% Rimborsato	Debito Iniziale
Rata % su tot. Rimborsato chirografari	0%	0%	20%	20%	20%	40%	100%		
Chirografari - fornitori	-	-	998	998	998	1.996	4.991	13%	37.652
Chirografari - banche	-	-	915	915	915	1.829	4.573	13%	35.180
Chirografari - altri debiti	-	-	3	3	3	6	15	13%	116
Totale Rimborsato chirografari	-	-	1.916	1.916	1.916	3.832	9.579	13%	72.948
Rilascio fondo contingency	-	-	-	-	-	5.000	5.000	7%	72.948
Totale Rimborsato chirografari+upside	-	-	1.916	1.916	1.916	8.832	14.579	20%	72.948
Spese in prededuzione	910	1.034	-	-	-	-	1.944	100%	1.944
Privilegi - fornitori	-	1.072	-	-	-	-	1.072	100%	1.072
Privilegi - banche ipotecarie	-	-	-	-	-	1.595	1.595	100%	1.595
Totale Rimborsato prededuzione/privilegiati	910	2.106	-	-	-	1.595	4.611	100%	4.611
Totale Rimborsato creditori	910	2.106	1.916	1.916	1.916	5.427	14.190	18%	77.559
Totale Rimborsato creditori+upside	910	2.106	1.916	1.916	1.916	10.427	19.190	25%	77.559

Nella proposta la [omissis - IL CASO.it] prospetta l'eventualità di corrispondere ai creditori chirografari ulteriori somme fino al raggiungimento di una percentuale incrementale del 7% e derivanti dalla parte non utilizzata del "fondo imprevisti" stanziato nella Proposta per euro 5.000.000,00.

Nella propria Attestazione, peraltro, l'Esperto evidenzia come tale prospettiva si debba misurare con la necessità di confrontarsi con "rischi latenti" e "valutazioni in peius" contenuti nella stessa attestazione, ancorando il proprio giudizio di fattibilità alla percentuale del 13%

Ai sensi della Legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Nel caso specifico essa è indicata in concreto soddisfacimento in denaro, quantificato in percentuali determinate e chiare.

La **relazione del professionista** idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Pollio) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*.

La relazione è risultata redatta in modo assai dettagliato ed apparentemente corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione patrimoniale che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

In particolare, trattandosi di concordato in continuità gli argomenti svolti a sostegno della funzionalità della prosecuzione dell'attività posta alla base del piano rispetto al **miglior interesse dei creditori** appaiono completi e logicamente condivisibili.

In ordine all'analisi di sensitività del piano ed alla previsione sia di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri (come il fatturato, i tempi di realizzo dei beni, o il loro prezzo di realizzo; etc.), sia della loro influenza sulla fattibilità del piano (*stress test*) si osserva che l'attestatore ha compiuto un lavoro non superficiale di analisi critica, non recependo acriticamente le *assumptions* del piano e della proposta, ma illustrando in modo anche dettagliato le criticità che potrebbero palesarsi durante l'esecuzione del piano. Particolarmente rilevante l'analisi della valutazione dell'immobile di Castel d'Azzano (par.





9.2.2.), ma in generale tutta l'analisi dell'attivo concordatario e le considerazioni critiche contenute nel paragrafo 11.

Il professionista, tuttavia, ha comunque concluso per la capacità del piano di conservare capacità di "tenuta" anche in presenza di alcuni elementi di stress, pur richiamando sia la proponente ad operare eventuali rettifiche ed integrazioni sia il *team* commissariale, una volta nominato, ad operare ulteriori verifiche in sede di relazione ex art. 172 L.F.

Le considerazioni critiche sono state condivise anche dal Pre-Commissario nel suo parere preliminare, che si conclude, tuttavia, anch'esso con un giudizio favorevole di massima, fatti salvi gli approfondimenti che dovranno essere svolti in sede di predisposizione della relazione in vista dell'Adunanza dei Creditori.

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato.

La complessità della procedura induce a nominare una terna di commissari invece di un commissario unico, ciò nel duplice intento di migliorare l'efficienza dell'organo, in una procedura caratterizzata tendenzialmente da tempi molto contenuti e di migliorare la perequazione degli incarichi. Tale orientamento non è infatti escluso dalla legge e si ispira per analogia ad altre ipotesi e procedure ove il giudice si può avvalere di organi tecnici di gestione o liquidazione collegiali (dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo 169 del 2007 si possono ad esempio nominare più liquidatori per l'esecuzione della liquidazione nel concordato preventivo, mentre da anni ciò è possibile nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative).

Il collegio di commissari:

- a) delibererà a maggioranza, in caso di disaccordo;
- b) eserciterà i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente;
- c) riceverà un compenso globale equivalente a quello di un singolo commissario (essendo i compiti svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro, e quindi non triplicando pedissequamente le stesse attività); da ripartirsi per un terzo a favore di ciascun commissario.

Nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare con le sue potenzialità ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Poiché la proposta di concordato è caratterizzata dalla esistenza di una offerta di trasferimento in favore di un soggetto già individuato [omissis - IL CASO.it] cfr. Allegato VI.4) - verso un corrispettivo in denaro - di 5 punti vendita, attualmente condotti mediante contratti di affitto di ramo d'azienda o di locazione di immobile, da cedere in continuità in un lotto unico [omissis - IL CASO.it]

L'offerta di [omissis - IL CASO.it] consiste in un'offerta irrevocabile d'acquisto, subordinata all'emissione del decreto ex art. 163 L.F. e valida fino al 31 agosto 2018, pari alla differenza tra il valore del ramo d'azienda stabilito in [omissis - IL CASO.it] i debiti verso dipendenti che verranno accollati da parte dell'offerente; il corrispettivo, così determinato, verrà versato in un'unica soluzione all'atto del trasferimento,

Tale stato di cose impone, in caso di decreto di ammissione, l'esperimento della procedura competitiva ex art. 163 bis L.F. che la Società chiede già in sede di ricorso, rimettendosi agli organi della procedura sia le condizioni di vendita sia le modalità procedurali.

In proposito il Collegio richiamando il proprio orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto, riservando all'esito di tale





operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto.

Si condivide l'opinione del Commissario, nell'indicare come modalità più idonea quella di pubblicare sul Portale delle Vendite, per un lasso di tempo congruo, un invito ad offrire dando la possibilità agli interessati, previa registrazione, di accedere a una "data room" messa a disposizione dalla Società così da permettere la consultazione dei dati rilevanti dei singoli punti vendita.

Allo scadere del termine, in caso di pluralità di offerte, verranno definitivamente stabilite le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili, una volta assicurata la comparabilità.

Passando all'esame delle varie istanze di autorizzazione ai sensi degli artt. 161, comma VI, L.F. e 169-bis L.F., si ritiene di provvedere in via unitaria e contestuale nel presente decreto di ammissione, nei termini che seguono.

Quanto all'istanza a procedere allo scioglimento consensuale contratto di sub-locazione in essere con [omissis - IL CASO.it] che la stessa non necessiti di autorizzazione, con contemplando la stessa oneri aggiuntivi per la procedura e trattandosi di scioglimento consensuale, peraltro ormai contemplato nel piano concordatario.

Quanto all'istanza di autorizzazione a procedere al licenziamento di [omissis - IL CASO.it] dipendenti ritiene il Tribunale che la stessa non necessiti di autorizzazione perché l'iniziativa si ricollega alle previsioni del piano e deve ritenersi esulare dagli atti di straordinaria amministrazione necessitanti di autorizzazione.

Quanto all'istanza di autorizzazione allo scioglimento ex art. 169-bis L.F. dei contratti di affitto di ramo di azienda o locazione in essere con [omissis - IL CASO.it]

Tribunale osserva che uno solo dei soggetti interessati [omissis - IL CASO.it] ha depositato memoria, peraltro opponendosi allo scioglimento.

In assenza di prova della rituale comunicazione dell'istanza di scioglimento agli altri soggetti interessati, il tribunale non può che valutare solo la domanda nei confronti di AEDES, dichiarando non luogo a provvedere in relazione al resto dell'istanza, che potrà comunque essere ripresentata.

Esaminando, quindi, la richiesta di autorizzazione a sciogliere il contratto di locazione in essere tra la proponente e [omissis - IL CASO.it], relativo all'immobile di [omissis - IL CASO.it]

[omissis - IL CASO.it] si deve rilevare che la possibilità di avvalersi del rimedio ex art. 169-bis L.F. non pare essere subordinata – come invece sostiene [omissis - IL CASO.it] – alla impossibilità per l'impresa in concordato di avvalersi di rimedi negoziali (quale la facoltà di recesso) [omissis - IL CASO.it] sembra leggere l'art. 169-bis L.F. come norma speciale RESIDUALE rispetto ai rimedi generali del diritto civile, mentre è opinione del tribunale che la norma in esame sia norma speciale che assorbe e supera tali rimedi proprio per favorire la soluzione concordataria. Se così è, allora, non solo l'autorizzazione ben può essere concessa (avendo ormai la proponente elaborato il piano in maniera piena e completa), ma non può trovare ostacolo neppure nel fatto che l'opzione per lo strumento speciale concordatario anziché per il recesso convenzionale (post-apertura) consenta alla parte di "trasformare" il proprio debito da prededucibile in chirografario come paventato e prospettato dalla resistente. Anche in questo caso, infatti, ci si troverebbe di fronte ad un risultato concretamente voluto dalla norma, nel momento in cui ha espressamente stabilito che l'indennizzo per lo scioglimento viene soddisfatto come credito anteriore

La stessa proponente ha individuato l'indennizzo nella misura di dodici mensilità del canone, che appare del tutto adeguato, atteso che coincide con l'indennizzo contrattualmente previsto, come dalla stessa [omissis - IL CASO.it] sottolineato. Quanto al rango dell'indennizzo, lo stesso potrà essere





oggetto di valutazione da parte dei Commissari in sede di relazione ex art. 172 L.F. e potrebbe condurre alla necessità di una modifica del piano concordatario. In quel caso, tuttavia, si osserva che verrebbe forse meno l'argomentazione di [omissis - IL CASO.it] precedentemente esaminata, perché la natura privilegiata del credito ne imporrebbe il pagamento integrale, salva incapienza totale o parziale da far valere con un'apposita perizia ex art. 160, comma II, L.F.

Quanto all'istanza di autorizzazione a stipulare contratto di affitto di ramo di azienda con [omissis - IL CASO.it] la stessa trova ragione nell'esigenza di individuare un nuovo punto vendita che da un lato comporta costi più bassi di quello precedentemente chiuso e, dall'altro, si collochi in un contesto – centro commerciale - che dovrebbe assicurare migliori volumi di vendita.

In quest'ottica forse neppure necessitano di specifica autorizzazione i costi di allestimento del nuovo punto vendita – che si collocano nell'ambito del piano in continuità e sono coerenti con la stessa conclusione del contratto – e la costituzione di una garanzia alternativa alla fideiussione, quale un deposito cauzionale. In ogni caso, trattandosi di attività contemplate nel piano, si ritiene che le stesse possano essere autorizzate, confermando, sul punto, la valutazione favorevole espressa anche dal Pre-Commissario

P.Q.M.

visto gli art. 160, 161, 163, 163-bis, 166 L.F.

- 1) **DICHIARA APERTA** la procedura di concordato preventivo proposta dall'impresa [omissis - IL CASO.it]
- 2) **DELEGA** alla procedura il dott. **Federico Rolfi**;
- 3) **ORDINA** la convocazione dell'adunanza dei creditori dinanzi al giudice delegato per la data del **31 ottobre 2018, ore 10.00**, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato;
- 4) **RAMMENTA**:
 - a) che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrà essere depositata 45 giorni prima dell'adunanza in cancelleria e dovrà essere comunicata ai creditori;
 - b) che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex 172 L.F. essendo tale modalità di voto incompatibile con un consenso informato
- 5) **RAMMENTA** che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012²;
- 6) **NOMINA** Commissario Giudiziale:

Dott. Danilo CANNELLA
Dott. Luigi SAPORITO
Dott.ssa Roberta ZORLONI

- 7) **STABILISCE** il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **euro 165.000,00**, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca **UNICREDIT**, chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 L.F.;

² Si rammenta che dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 L.F. che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni, e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile *aliunde* presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio.





- 8) **DISPONE** che la società in concordato metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
- 9) **DISPONE** che la medesima proponente consegni al Commissario Giudiziale, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma; che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito *internet* del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale Sole24Ore; e che il Commissario Giudiziale notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri;
- 10) **DISPONE** che il commissario nominato provveda entro giorni 10 dalla accettazione dell'incarico a pubblicare per almeno 20 giorni, tramite caricamento sul Portale delle Vendite Pubbliche, inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite (ove ancora operante) e sui giornali Sole24Ore, l'invito a manifestare interesse all'acquisto di:

5 punti vendita, attualmente condotti mediante contratti di affitto di ramo d'azienda o di locazione di immobile. da cedere in continuità in un lotto unico (-

[omissis - IL CASO.it]

comunicando l'indirizzo PEC ove sia disponibile la documentazione di interesse; e che il commissario entro massimo 45 giorni dall'accettazione, relazioni il giudice delegato, che a propria volta riferirà al Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 163 bis comma II e segg.

11) **RAMMENTA:**

- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, "*nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*"; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;
- che in caso di inottemperanza a tale vincolo processuale, il G.D. non procederà all'esame delle istanze/memorie prima di aver disposto la regolarizzazione.

12) **DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE SULLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE**

- a procedere alla risoluzione consensuale e senza oneri a carico della Società del contratto di sub-locazione in essere con HITECH S.P.A. relativo al punto vendita di Saronno;
- a procedere, in piena osservanza delle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali, con il licenziamento di n. 148 dipendenti, e dare esecuzione ad ogni formalità e adempimento connesso e/o conseguente
- a sciogliere i contratti di affitto di ramo di azienda o locazione in essere tra la proponente e, rispettivamente [omissis - IL CASO.it]

13) **AUTORIZZA:**

- ex art. 161, comma VII, L.F. la ricorrente a stipulare con PARCO COMMERCIALE MONTEROSA S.P.A., il Contratto Definitivo di affitto di ramo di azienda nel punto di vendita sito in presso il centro commerciale di nuova apertura denominato "Parco Commerciale Monterosa", con previsione della sostituzione della garanzia fideiussoria menzionata dal Contratto Preliminare con garanzia alternativa; ed a sostenere costi di





allestimento del negozio oggetto di Contratto Definitivo nella misura massima determinata prudenzialmente in euro 200.000;

- ex art. 169-*bis* la ricorrente a sciogliere il contratto di locazione in essere tra la proponente e AEDES SIIQ S.P.A. relativo all'immobile di Caleppio di Settala, Strada Statale Paullese, km. 10, determinando l'indennizzo nella misura di dodici mensilità del canone.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 05/07/2018 .

Il Giudice Estensore
Dott. Federico Rolfi

Il Presidente
Dott. Irene Lupo

